



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti

Presidente

dott.ssa Elena Covi

Giudice

dott. Thomas Fleischmann

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata

da

B PETROL S.R.L. (C.F. /P.IVA 00713050235) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristiana Tovo e
Giampietro Turina;

HAMZA AYOUB, (C.F. HMZYBA90P01Z352M), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Macchi;

parti ricorrenti

nei confronti di

**NOTHEGGER INTERMODAL TRUCKING S.R.L. (C.F./P.IVA 02897340218) con sede in
Bolzano, Via di Mezzo ai Piani n. 19/B**

parte resistente

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che:

- B PETROL S.R.L. e HAMZA AYOUB hanno chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di NOTHEGGER INTERMODAL TRUCKING S.R.L.;
- fissata udienza *ex art. 41 C.C.I.I.*, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica *ex art. 40, co. 6, C.C.I.I.*; la debitrice si è costituita in data 28.08.2026, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Zucconelli, chiedendo un rinvio d'udienza o il rigetto delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale; successivamente, in data 01.09.2026 il Procuratore della debitrice Avv. Zucconelli ha rinunciato all'incarico;
- all'udienza del 03.09.2026, i ricorrenti hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale della convenuta ed il Pubblico Ministero Dott. Igor Secco si è associato all'istanza.

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale *ex art. 121 C.C.I.I.*;
- per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale "impresa minore", occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. *d*), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto; al contrario, dal bilancio al 31.12.2024 - depositato dalla stessa debitrice il 28.08.2026 sub doc. 6 – emerge il superamento di tutte le soglie;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno

delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass. 4406/2025);

- è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dall'elevato ammontare di crediti affidati all'Agente della Riscossione, per un importo residuo di € 2.732.481,87 (cfr. elenco cartelle avvisi al 13.08.2026), dai titoli giudiziali allegati dai ricorrenti, dai successivi atti di precetto e dai pignoramenti presso terzi con esito negativo (cfr. ricorso sig. Hamza doc. 1-2 e ricorso B Petrol srl doc. 6-10), nonché dal pignoramento mobiliare (cfr. ricorso sig. Hamza doc. 2-5; v. in particolare doc. 5, provvedimento del g.e. d.d. 22.05.2026, nel quale, fra l'altro, il GE ha rilevato che il creditore aveva pignorato quattro autoveicoli e che, nelle more degli incombeni per la trascrizione del pignoramento, tre di questi veicoli erano stati ceduti dalla società debitrice esecutata, mentre un pignoramento su un ulteriore veicolo risultava essere stato invece regolarmente trascritto, il quale, tuttavia, non risulta essere stato consegnato nel termine di legge a IVG); inoltre, la debitrice, costituendosi in data 28.08.2026, ha depositato il bilancio al 31.12.2024, dal quale risulta una perdita di esercizio per € 1.481.611 e un patrimonio netto negativo per € 1.282.208;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

- ritenuta la particolare complessità della procedura alla luce dell'elevato ammontare dei debiti indicati nell'ultimo bilancio disponibile (cfr. bilancio al 31.12.2024, depositato dalla debitrice in data 28.08.2026, ove risultano superiori ai 27 milioni di euro);

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **NOTHEGGER INTERMODAL TRUCKING S.R.L. (C.F./P.IVA 02897340218) con sede in Bolzano, Via di Mezzo ai Piani n. 19/B;**

nomina

Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;

nomina

Curatori della procedura **l'AVV. OSKAR PLÖRER e la DOTT.SSA CINZIA GIRARDI;**

ordina

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;

fissa

l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **28.01.2027, ore 9:00** davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, presso il Tribunale di Bolzano, in Bolzano, via Alto Adige n.50;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Bolzano, il 04/09/2026

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti